



Decreto Dirigenziale n. 30 del 15/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 6 - Tutela qualità, tracciabilità dei prod agr e zootecnici serv di svilup agr

Oggetto dell'Atto:

D.LGS N. 61/2010 ALL'ART.6 COMMA 8, DRD N. 435/2011 E DRD N. 478/2012,
AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA" DELLA
CAMPAGNA VENDEMMIALE 2017/2018, CON ALLEGATO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Regolamento CE n. 1234 del 22/10/2007 definisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento Unico OCM);
- Il Decreto Legislativo n. 61/2010 all'art. 6, comma 8, definisce che *la menzione "Vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP (DOC/DOCG) ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale.*

PREMESSO altresì che con DRD n. 435 del 16/11/11 si è provveduto a:

- approvare le linee guida necessarie all'applicazione della norma di cui all'art. 6 comma 8 DLgs 61/2010;
- approvare la modulistica per la richiesta di inserimento e per la strutturazione dell'elenco di cui al Decreto legislativo;
- rimandare a successivi decreti dirigenziali la strutturazione, sulla base delle richieste pervenute, dell'elenco di cui al Decreto legislativo citato.

CONSIDERATO che la definizione contenuta nel D.lgs 61/2010 consente di usare - nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP - come menzione "Vigna":

- a) il toponimo;
- b) il nome tradizionale.

CONSIDERATO che le linee guida approvate con DRD n. 435 del 16/11/2011 prevedevano l'approvazione di un elenco provvisorio delle menzioni "Vigna" e successivamente la Regione Campania poteva effettuare controlli sulla documentazione prodotta apportando modifiche e integrazioni all'elenco provvisorio;

CONSIDERATO che con DRD 478 del 27/11/2012 si è provveduto alla riapertura dei termini per le richieste di riconoscimento di menzione "Vigna";

PRESO ATTO delle richieste di utilizzo della menzione "Vigna" che le singole aziende hanno fatto pervenire presso l'Assessorato all'Agricoltura UOD 50 07 06 "Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo".

CONSIDERATO che il presente decreto è un atto dell'Amministrazione Regionale di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;

RITENUTO, pertanto di aggiornare l'Elenco Regionale menzioni "Vigna" della campagna vendemmiale 2017/2018 in virtù delle richieste di utilizzo della menzione "Vigna" pervenute alla UOD 50 07 06 ai sensi del Decreto legislativo n. 61/2010 all'art.6, comma 8 e dei DRD n. 435 del 16/11/2011 e DRD 478 del 27/11/2012, come riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la nota prot. n. P.G./2014/166279 del 07.03.2014 del Direttore Generale della D.G. "Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

DECRETA

- 1) di aggiornare l'Elenco Regionale menzioni "Vigna" della campagna vendemmiale 2017/2018 in virtù delle richieste di utilizzo della menzione "Vigna" pervenute alla UOD 50 07 06 ai sensi del Decreto legislativo n. 61/2010 all'art.6, comma 8 e dei DRD n. 435 del 16/11/2011 e DRD 478 del 27/11/2012, come riportato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di provvedere, entro l'inizio delle future campagne vendemmiali, sulla base delle richieste eventualmente pervenute e delle verifiche effettuate sulla documentazione prodotta dai produttori, di modificare e integrare tale elenco;
- 3) di assolvere agli obblighi di pubblicazione nella "Casa di Vetro", ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017;
- 4) di inviare telematicamente il presente decreto per la pubblicazione sul B.U.R.C ai sensi dell'art. 2 (punto i) del regolamento regionale approvato con DGR n. 1516/03
- 5) di notificare il presente provvedimento all' Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di Napoli.
- 6) di inviare il presente provvedimento al Signor Assessore all'Agricoltura per conoscenza, alla UOD 50/07/01 Sviluppo delle Produzioni Vegetali, ai Servizi Territoriali Provinciali, a Agroqualità Spa e all'UDCP 40 03 03.

MERCADANTE